Ente di decentramento regionale di TRIESTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n. 8\2023 **Trieste, 17/05/2023**

OGGETTO: sospensione della circolazione lungo la S.R. TS n. 37 "ex SS 15 – Via Flavia" dalla progressiva km 8+120 alla progr. km 8+950, fuori dal centro abitato nel Comune di Muggia (TS) per dar corso all'intervento di manutenzione ordinaria di pulizia interna della Galleria di Montedoro di fine stagione invernale, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 dei giorni 17-20 maggio 2023.
Domanda Prot. n. 1906 dd. 12.05.2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE:

- la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto "Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" la quale ha dettato le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, e la costituzione dal 1 luglio 2020 degli Enti di decentramento regionale;
- la Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 27 marzo 2020, n. 468 di nomina a Commissario Straordinario dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, del dott. Paolo Viola, a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

PREMESSO che la legge regionale 12 agosto 2021, n.14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), ha disposto che le funzioni in materia di viabilità di competenza delle ex province e già esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32, sono esercitate dagli E.D.R. a decorrere dall'1 gennaio 2022;

CONSIDERATO che, nelle more della ridenominazione formale delle strade della rete ex provinciale, il competente Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione della Regione ha dato indicazione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a., con nota Prot. N. 0014734/P del 01/03/2018, di proseguire in via provvisoria secondo le modalità già concordate in via operativa con la Società e cioè prevedendo l'uso delle iniziali "S.R.", seguite dalla sigla della Provincia di precedente riferimento e infine dal numero originario della strada;

VISTO il D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli articoli n. 5-6-37 del suddetto D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 107 del D.L. 267/2000

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n°495, nello specifico l'art. 43 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Fabrizio Pertot, in qualità di titolare della ditta PERTOT S.r.l. ECOLOGIA/SERVIZI con sede in Trieste – Via del Ponticello n. 29, in data 12.05.2023, protocollata in pari data da questo Ente con il n. 1906-A/2023, volta ad acquisire un'ordinanza/autorizzazione per la sospensione della circolazione lungo la S.R. TS n. 37 "ex SS 15 – Via Flavia" dalla progressiva km 8+120 alla progr. km 8+950, fuori dal centro abitato nel Comune di Muggia (TS) per dar corso all'intervento di manutenzione ordinaria di pulizia interna della Galleria di Montedoro di fine stagione invernale, lavori commissionati dalla scrivente amministrazione, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 dei giorni 17-20 maggio 2023.

CONSIDERATO che il tratto interessato ricade fuori dal centro abitato del Comune di Muggia (TS), così come confermato dalla PEC dd. 13.07.2022 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggia, giusto prot. N. 3116 del 23.08.2022;

RITENUTO pertanto opportuno, adottare il presente provvedimento, a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose e per consentire un'adeguata sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di lavoro:

O R D I N A

La sospensione della circolazione lungo la S.R. TS n. 37 "ex SS 15 – Via Flavia" dalla progressiva km 8+120 alla progr. km 8+950, fuori dal centro abitato nel Comune di Muggia (TS) per dar corso all'intervento di manutenzione ordinaria di pulizia interna della Galleria di Montedoro di fine stagione invernale, prevista dalle ore 21.00 alle ore 05.00 dei giorni 17-20 maggio 2023, comunque fino alla conclusione dei lavori.

La viabilità alternativa interesserà:

- direzione Muggia: S.R. TS n. 14 "di Muggia" da disinnesto S.R. TS n. 37 "ex SS 15 – Via Flavia" ad innesto Via delle Saline (competenza Comune di Muggia); Via delle Saline (competenza Comune di Muggia): da disinnesto S.R.TS 14 "di Muggia" ad innesto S.R.TS 37 "ex S.S. 15 Flavia".
- direzione Trieste: Via delle Noghere (competenza Comune di Muggia): da disinnesto S.R.TS 37 "ex S.S. 15 Flavia" ad innesto via di Zaule (competenza Comune di Muggia); Via di Zaule (competenza Comune di Muggia): da disinnesto Via delle Noghere (competenza Comune di Muggia) ad innesto Via Flavia (competenza Comune di Muggia).

In entrambi i sensi il transito è vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiori a ton 3,5 non adibiti al trasporto di persone.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia.

Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

DISPONE

È fatto obbligo alla ditta PERTOT S.r.l. ECOLOGIA/SERVIZI con sede in Trieste – Via del Ponticello n. 29 – Telefono: 040-811297, tramite il referente di cantiere:

Sig. Marco Altin (cell: 348-9021494 – mail: marco@pertot.it) reperibile nelle 24/24 H e 7/7 GG

- **di provvedere** a proprie cure e spese alla posa di tutta la necessaria segnaletica d'obbligo, prescrizione ed indicazione, in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92, del relativo disciplinare tecnico di cui al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26.09.2002) e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 37 del 13.02.2019);
- **di collocare la predetta segnaletica di cantiere** saldamente in modo che i segnali temporanei resistano ad eventuali intemperie e dovrà assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro ed a tal fine questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti;
- **di assicurarsi** che copia della presente ordinanza sia esposta in luogo ben visibile presso il cantiere per le eventuali verifiche;
- **di assicurarsi**, nei cantieri la cui durata sia tale per cui vi sia l'obbligo dell'apposizione del pannello di cui alla fig.II.382 art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che in tale tabella nel campo "Tel." dovrà essere inserito il numero di telefono di reperibilità a cui il tecnico dell'impresa esecutrice del presente intervento, risponda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ogni variazione del nominativo di reperibilità dovrà essere tempestivamente reso noto.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse, è a carico della ditta PERTOT S.r.l. ECOLOGIA/SERVIZI con sede in Trieste – Via del Ponticello n. 29 – Telefono: 040-811297, restando completamente sollevato ed indenne questo Ente di Decentramento Regionale di Trieste ed il suo personale tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo Viola

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA
CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U
DATA FIRMA: 17/05/2023 12:04:54
IMPRONTA: 5A1A4490FA9A75E225DC786CE8443EB98B0F3568F645E1339A4A7361F55611F5
8B0F3568F645E1339A4A7361F55611F5CAD0B1F5B1E690444E3116F407A93FC7
CAD0B1F5B1E690444E3116F407A93FC7A8C2A57C1138F264AE9A6E1C516684FF
A8C2A57C1138F264AE9A6E1C516684FF360B622B04DC7F738A8338A36B46D7C5